



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Controversie di lavoro e di previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:

1. dr. Mariavittoria Papa	Presidente
2. dr Annamaria Beneduce	Consigliere
3. dr. Lucilla Nigro	Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio in data 17 gennaio 2022 all'esito della trattazione scritta ex articolo 221 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 e successive proroghe di cui al d.l.44/2021 e rilevato che il decreto legge 23 dicembre 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. 137/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 8640/2012

TRA

INPS in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica alla via G.Ferrarsi, n 4, Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA CUZZUPOLI, pec per le comunicazioni: avv.mauro.elberti@postacert.inps.gov.it

APPELLANTE

E

MEZZO PRESENTINA c.f. MZZPSN35S68F352V, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO TAFFURI, con domicilio eletto in Cairano Scalo (CE), presso quest'ultimo, alla via Leonardo Da Vinci, n 15: massimo.taffuri@avvocatismcv.it

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, n. 1345/2010, r.g. 1345/2010, pubblicata

in data 19 giugno 2012 , avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ex legge 18/1980

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di primo grado, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro e Previdenza la signora Mezzo Presentiva impugnava la revoca, del 6 novembre 2009, della indennità di accompagnamento di cui era già in titolarità.

Si costituiva l' Inps, che, rappresentando l'infondatezza della domanda concludeva per il rigetto del ricorso.

Il Giudice di prime cure espletata la C.t.u., accoglieva la domanda, con decorrenza dal 1 ottobre 2010, data accertata dal Consulente, con spese compensate.

Ha proposto appello l'Inps, avverso il ripristino del beneficio , contestando la relazione peritale, resa in primo grado e rilevando che il Tribunale aveva apoditticamente aderito alle conclusioni del C.t.u.

Si è ricostituito il contraddittorio con la signora Mezzo Presentina, che ha contestato l'atto di appello ed ha concluso per il rigetto dello stesso .

La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico al C.t.u. dott. Teodoro Rollin, che aveva depositato una relazione contenente lo spostamento della data di decorrenza a data successiva da quella individuata dal Consulente di primo grado, a causa della “carenza di documentazione” . Pertanto in seguito alle contestazioni del difensore della titolare della prestazione assistenziale, con ordinanza del 1 aprile 2019 il dott. Teodoro Rollin è stato invitato a chiarimento mediante deposito di note integrative alla perizia, nonché a restituire gli atti del fascicolo di parte della signora Mezzo Presentina.

Ciò nonostante , non venivano depositati i suddetti chiarimenti, né restituiti gli atti di parte, nonostante i numerosissimi solleciti effettuati a mezzo cancelleria, in quanto il dott. Teodoro Rollin era deceduto.

Sono seguiti numerosi rinvii la ricostruzione del fascicolo.

Con ordinanza istruttoria del 17 maggio 2021, la Corte ha onerato l'appellante alla produzione quantomeno della certificazione medica successiva all'accertamento del primo c.t.u., e cioè : - copia referto TAC colonna del 1 settembre 2000: -copia referto rm tratto cervicale l.s. del 25 ottobre 2009; copia dimissioni e cartella clinica della Clinica Padre Pio Mondragone 2009.

In ottemperanza la parte appellante ha depositato la suddetta documentazione,

All'udienza del 5 luglio 2021 veniva rinnovata la consulenza con incarico al dott. Perrelli Pietro, che ha depositato la relazione nei termini di legge .

Solo recentemente è stato restituito in cancelleria il fascicolo originale, smarrito a causa della morte del dott. Rollin.

Alla udienza del 21 dicembre 2021, la corte, alla luce delle novità giurisprudenziali in tema di “revoca di prestazione assistenziale” ed essendo la questione rilevabile di ufficio, ha invitato le parti al contraddittorio sulla questione della proponibilità della domanda giudiziaria in assenza di una domanda amministrativa di concessione di nuova prestazione, alla luce della disposta revoca.

Con decreto del Presidente della sezione lavoro di questa Corte, comunicato ai procuratori delle parti, gli stessi sono stati invitati alla trattazione scritta e soltanto il difensore dell'Inps ha depositato e scambiato note scritte .

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va accolto.

E' da premettere che questa Corte ha ritenuto di disporre la C.t.u. per l'accertamento del diritto dell'appellante ad ottenere la tutela al fine di valutare l'esistenza del requisito sanitario alla data della revoca.

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di contraddittorio sulla questione della proponibilità della domanda giudiziaria in assenza di una domanda amministrativa di concessione di nuova prestazione dopo la revoca del requisito sanitario, la C.T.U. è diventata dirimente con riferimento alla individuazione della esistenza del diritto alla data della revoca e per la valutazione della necessità della nuova domanda amministrativa.

Il c.t.u dott. Pietro Perrelli, ha così ha concluso:

“Dai risultati degli accertamenti esibiti ed eseguiti risulta che la sig.ra Mezzo Presenzina nata a Mondragone (CE) il 28.11.35 ed ivi residente, alla Via Assisi, n°76, identificato mediante C.I. AV6214938 rilasciata dal Comune di Mondragone (CE) il giorno 26.02.2015, presenta: -Grave osteoartrosi generalizzata in soggetto non deambulante; - *Note di vasculopatia cerebrale in soggetto con marcata deflessione del tono dell'umore*; - Cardiopatia sclero-ipertensiva. Per tali patologie, applicando la formula a scalare prevista dall'art. 5 del DL 509/88, *appare equo riconoscere un'invalidità del 100% (cento*

per cento): tale stato invalidante, può, orientativamente, essere retrodatato al mese di *giugno 2010.*”

Osserva la Corte che la revoca era intervenuta in data 6 novembre 2009 ed il Consulente ha accertato che in quella data effettivamente non sussisteva il requisito sanitario che poi si è riformato successivamente nel giugno 2010.

Con i recenti arresti della suprema Corte di Cassazione è prevalso e si è consolidato l’orientamento secondo cui “ove la verifica amministrativa prevista obbligatoriamente dalla legge di settore come ordinariamente finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali si concluda con la revoca della prestazione, tale atto *determina inevitabilmente l’estinzione del diritto, senza la possibilità di considerare come un unicum il precedente rapporto obbligatorio sorto dal riconoscimento del diritto ormai estinto, con la conseguenza della necessità di proporre una nuova domanda amministrativa*” (cfr. : Cass. N. 3404/2006; n. 4254/2009; n. 11075/2010; n. 6590/2014; n. 4788/2019; n. 28445/2019).

Nel caso che qui ci occupa la relazione di consulenza tecnica ha accertato che alla data della revoca effettivamente il requisito sanitario non sussisteva, e dunque il diritto della ricorrente era estinto; pertanto il successivo riconoscimento non può considerarsi come un unicum seguente alla precedente prestazione, con seguente necessità di riproposizione della domanda amministrativa, quale condizione per riottenere il beneficio.

Dunque il diritto riconosciuto dal giugno 2010 va a costituire un “nuovo diritto” del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca, con la conseguenza che l’interessato, intendendo ottenere il diritto alla prestazione era tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale.

Nel nostro caso è indubbio che il diritto alla prestazione è sorto in un momento successivo e non si può ipotizzare la “perpetuatio del diritto precedente” (Cass. n. 8943/2004; n.28445/2019).

Né può questa Corte valutare l’esistenza del requisito sanitario per l’epoca successiva alla revoca, perché per essa manca la domanda amministrativa.

Per tali motivi l’appello proposto dall’Inps va accolto ed il ricorso di primo grado va rigettato.

Ad ogni modo visto l’articolo 152 disp. att. c.p.c., la parte appellata va esonerata dal pagamento delle spese del grado.

Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell’Inps con separato decreto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso di primo grado.

Esonera parte appellata dalle spese del giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c.

Pone le spese di consulenza a carico dell'Inps, come da separato dispositivo

Napoli 17 gennaio 2022

L'estensore

Dr Lucilla Nigro

Il Presidente

Dr Mariavittoria Papa